



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XI

C.so Italia, 72 -Tel. 0932 676359

Pec:protocollo@pec.comune.ragusa.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DIVERSI - RCAUTO, KASKO, ALL RISK ED INFORTUNI CUMULATIVA TRIENNALE - GARA N. 8733894

FAQ 4

DOMANDA	RISPOSTA
<p>1. Si chiede di confermare che il Premio Annuo posto a base di gara sia LORDO e che l'offerta economica deve essere rappresentata al netto di qualsiasi imposta, quindi IMPONIBILE;</p> <p>2. Si chiede di confermare che il limite in cifra fissa previsto per le garanzie come Terremoto, Inondazioni, alluvioni, allagamenti, Sabotaggio e terrorismo ecc. sia per sinistro e anno ed in aggregato tra tutti i fabbricati colpiti e relativo contenuto, fermi i sottolimiti percentuali previsti per fabbricato/ubicazione;</p> <p>3. Si chiede di precisare se tra i beni da assicurare sono presenti pannelli/impianti Fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede tipologia, ubicazione e valore;</p> <p>4. Si chiede di confermare che si intende esclusa la garanzia FURTO; in caso di risposta negativa si chiede con quale limiti ed a quali condizioni si intende prestata;</p> <p>5. Beni Esclusi: chiediamo di confermare che si intendono esclusi: - <i>ponti, ferrovie, binari, rotaie, gallerie, moli, bacini artificiali e non, dighe e condotte, scavi, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;</i> - <i>i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, fabbricati e impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché tutti i beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto, cassonetti campane e contenitori di rifiuti in genere;</i></p> <p>6. Si chiede disponibilità, in caso di emissione della polizza, all'inserimento delle seguenti clausole: Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi</p>	<p>1) Come da schemi riportati nella modulistica delle offerte economiche, il premio, in queste, è da indicare al netto e da sommare alle imposte per ottenere il premio lordo annuo offerto;</p> <p>2) I limiti sono espressamente richiamati alla Sez.IV – scoperti, franchigie e....”;</p> <p>3) Sono presenti ma non sono oggetto della procedura de quo;</p> <p>4) E' esclusa;</p> <p>5) Per “Esclusioni” si intendono esclusivamente quelle previste all'art.8;</p> <p>6) I Capitolati non sono modificabili.</p>

Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.” **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”**

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.” **MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI** Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la

copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR. **La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.**"

Ragusa, 14/10/2022

Il R.U.P.

Dott.ssa Angela Celauro

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 39/1993)